



DECRETO 30 aprile 1986 n. 57 (pubblicato in pari data)

**Norme che regolamentano l'erogazione della Scala Mobile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data odierna;*

*Considerata l'urgenza di dare applicazione alle intese raggiunte in materia di Scala Mobile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà;*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**Art. 1**

Campo di applicazione

Le retribuzioni dei lavoratori subordinati di ogni settore e branca di attività e le pensioni erogate dall'I.S.S. e dallo Stato vengono semestralmente adeguate al costo della vita sulla base delle modalità di cui gli articoli che seguono.

**Art. 2**

Procedure per l'adeguamento

Al primo maggio e primo novembre di ogni anno il Centro Elaborazione Dati e Statistica rileverà, sulla base delle norme stabilite in apposito accordo fra le parti, l'indice sindacale del costo della vita, nonchè l'incremento percentuale sull'ultimo periodo considerato.

Tali dati verranno comunicati alla Direzione degli Uffici del Lavoro che provvederà ad emanare una circolare alle Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali, agli Uffici Contabili dello Stato, degli Enti e delle Aziende Pubbliche nonchè ai singoli imprenditori, contenente gli estremi per il calcolo dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni nei vari settori.

**Art. 3**

Modalità

L'adeguamento avverrà applicando al 100% l'incremento dell'indice sindacale del costo della vita di cui all'articolo che precede su di una quota della retribuzione stabilita dalla norma transitoria del presente Decreto ed al 25% lo stesso incremento sulla parte di retribuzione restante. La retribuzione considerata ai fini dell'indicizzazione è data dalla retribuzione base contrattuale e dalla contingenza maturata, in vigore nel mese che precede l'applicazione dell'adeguamento per la qualifica di appartenenza.

Non si tiene conto, ai fini del calcolo, di trattenimenti ad personam, di scatti di anzianità, di indennità di qualsiasi tipo.

Per i lavoratori dei settori non dotati di una copertura contrattuale e per le Indennità Economiche erogate direttamente dall'I.S.S. gli adeguamenti da applicarsi per ogni qualifica saranno quelli calcolati per settori affini e comunque non potranno essere inferiori agli adeguamenti calcolati per il salario minimo territoriale di cui agli accordi sindacali interconfederali aventi valore "erga omnes" a norma della Legge n. 17 del 1961. Tali valori di Scala Mobile verranno pubblicati come allegato alla circolare della Direzione degli Uffici del Lavoro di cui all'art. 2 che precede.

Eventuali controversie sulle modalità di calcolo di cui sopra verranno esaminate fra le parti imprenditoriali interessate e sindacali in incontri convocati dalla Direzione degli Uffici del Lavoro. In caso di mancata intesa fra le parti, il Deputato al Lavoro adotterà una decisione basata su valutazioni tecnico- contabili.

#### **Art. 4**

##### Adeguamento delle pensioni

Ferme restando le forme di adeguamento delle pensioni minime, superiori al minimo, privilegiate e sociali di cui rispettivamente agli articoli 53, 54, 55 e 56 della Legge n. 15 del 1983, le pensioni minime e superiori al minimo erogate dall'I.S.S. saranno adeguate al costo della vita con le modalità previste per i salari e gli stipendi. Sono pertanto abrogati gli abbattimenti previsti dai citati articoli 53 e 54.

Le pensioni minime erogate dallo Stato di cui all'articolo 15 della Legge n. 12 del 1982 e articolo 1 della Legge n. 14 del 1985, verranno adeguate nella misura e con le modalità previste per le pensioni minime erogate dall'I.S.S.

Le pensioni a calcolo erogate dallo Stato a norma della Legge n. 7 del 1927 e successive modifiche, verranno adeguate semestralmente in misura proporzionale a quella prevista per gli stipendi dei livelli o le qualifiche di provenienza.

Le pensioni a calcolo erogate dall'I.S.S. verranno adeguate semestralmente dello stesso importo che verrà applicato alle pensioni minime.

#### **Art. 5**

##### Norme transitorie e finali

La Scala Mobile da aggiungersi alla retribuzione base contrattuale per le operazioni di adeguamento di cui agli articoli che precedono è determinata, al mese di aprile 1986 in L. 614.286 mensili per i lavoratori nel settore industria e artigianato; in L. 635.148 mensili per i lavoratori del settore

pubblico; in L. 586.006 mensili per i lavoratori del settore commercio ed in L. 610.148 mensili per il settore bar-alberghi- ristoranti.

La parte di retribuzione da indicizzare al 100% è fissata in L. 580.000 mensili dal 1° maggio 1986 e per l'intero semestre fino al 31 ottobre. Per i semestri successivi tale cifra sarà aumentata dell'importo derivante dall'adeguamento al 100%.

A far data dal 1° maggio 1986 sarà applicato l'incremento di indice sindacale rilevato dal 1° novembre 1985 (ultima data di adeguamento secondo le norme legislative e gli accordi sindacali precedentemente in vigore), al 30 aprile 1986.

Per periodi ulteriormente precedenti, la Scala Mobile da applicare è quella risultante dalla tabella allegata.

Eventuali accordi sindacali che prevedono diversi trattamenti di Scala Mobile verranno comunicati alla Direzione degli Uffici dal Lavoro che provvederà ad aggiornare la citata tabella.

### **Art. 6**

Modificazioni ed abrogazioni di norme precedenti ed in contrasto

Sono abrogate le seguenti Leggi e Decreti:

- Legge 20 luglio 1971 n. 32
- Art. 6 della Legge 4 agosto 1967 n. 34
- Decreto 17 maggio 1983 n. 62

E' abrogata ogni altra norma in contrasto con il presente Decreto.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 1986/1685 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Marino Venturini - Ariosto Maiani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

TABELLA DELLO SVILUPPO SCALA MOBILE
-------------------------------------

MESE ANNO	N° punti	SCALA MOBILE Industria e Artigianato	SCALA MOBILE Pubblico impiego	SCALA MOBILE Commercio	SCALA MOBILE Bar-Alberghi Ristoranti
Febbraio '84		505.486	526.348	477.206	501.348
Maggio '84	2	519.086	539.948	490.806	514.948
Agosto '84	2	532.686	553.548	504.406	528.548
Novembre '84	2	546.286	567.148	518.006	542.148
Febbraio '85	2	559.886	580.748	531.606	555.748
Maggio '85	2	587.086	607.948	558.606	582.948
Agosto '85	4	607.486	628.348	579.206	603.348
Novembre '85	3	614.286	635.148	586.006	610.148
	1				